

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Articolo 1. Definizioni

1.1 Ai fini delle presenti condizioni generali di acquisto (di seguito "CGA"), i termini sotto indicati assumono il seguente significato:

- a) per "**Acquirente**" si intende Ecor International S.p.A., con sede legale in Via Friuli 11, 36015, Schio (VI), C.F. e P.I. 03511040242;
 - b) per "**CGA**" s'intendono le presenti condizioni generali di acquisto;
 - c) per "**Prodotto**" (plurale "Prodotti") si intende qualunque bene o servizio, materiale in conto lavoro oggetto dell'Ordine Chiuso di Acquisto e dell'Ordine Quadro di Acquisto;
 - d) per "**Ordine Chiuso di Acquisto**" si intende la proposta dell'Acquirente avente ad oggetto l'acquisto di Prodotti, in conformità alle Condizioni Generali di Acquisto. L'Ordine Chiuso di Acquisto viene emesso dal software gestionale SAP con il numero identificativo 45 (le restanti cifre sono indicate in ordine progressivo);
 - e) per "**Ordine Quadro di Acquisto**" si intende la proposta dell'Acquirente avente ad oggetto l'acquisto di Prodotti, entro i mesi definiti tra le **Parti** dall'invio dell'Ordine Quadro di Acquisto medesimo, in conformità alle Condizioni Generali di Acquisto. L'Ordine Quadro di Acquisto viene emesso dal software gestionale SAP con il numero identificativo 46 (le restanti cifre sono indicate in ordine progressivo).
- Si precisa che l'Ordine Chiuso di Acquisto e l'Ordine Quadro di Acquisto vengono congiuntamente definiti "Ordini";
- f) per "**Conferma d'Ordine**" si intende il documento attraverso il quale il contratto di acquisto tra le Parti si intende perfezionato;
 - g) per "**Parti**" si intendono congiuntamente Acquirente e Fornitore;
 - h) per "**Fornitore**" si intende qualunque soggetto che venda o fornisca beni o presti servizi di qualunque genere in favore dell'Acquirente, in esecuzione di Ordini da quest'ultimo emessi.

Articolo 2. Efficacia delle condizioni generali

2.1 Le presenti CGA trovano applicazione anche se non espressamente richiamate e sottoscritte nei singoli ordini.

2.2 Altresì, le presenti CGA, ove non derogate in forma scritta da disposizioni contenute nei singoli ordini e/o in eventuali contratti quadro di fornitura sottoscritti dalle **Parti**, disciplinano qualsiasi fornitura e prevalgono sulle clausole difformi eventualmente apposte dal **Fornitore** nelle proprie condizioni generali di vendita, conferme d'ordine, fatture o qualsivoglia documento commerciale e/o fiscale.

2.3 Inoltre, le presenti CGA hanno efficacia fino a quando non siano state espressamente revocate dall'**Acquirente** ovvero siano sostituite da nuove condizioni.

2.4 Resta inteso che le presenti CGA non vincolano comunque l'**Acquirente** a trasmettere al **Fornitore** futuri Ordini di acquisto.

2.5 In nessun caso si riterranno applicabili condizioni generali apposte sulle conferme d'ordine e/o altri documenti inviati dal **Fornitore**.

Articolo 3. Ordini Chiusi di Acquisto e Conferme d'Ordini. Cancellazione, modifica dei termini di consegna

3.1 Gli Ordini Chiusi di Acquisto dovranno essere emessi in forma scritta e dovranno contenere l'indicazione dei seguenti elementi:

- beni e/o lavorazioni e/o servizi del singolo ordine di acquisto (di seguito i "Prodotti");
- quantità e caratteristiche dei beni e/o lavorazioni e/o servizi; specifiche tecniche e/o disegni, richieste di documenti e/o certificati;
- prezzi, modalità e termini di pagamento;
- eventuali condizioni particolari di acquisto, anche in deroga alle presenti CGA.

3.2 Gli Ordini Chiusi di Acquisto, inviati dall'**Acquirente** tramite email, si intendono sempre integrati dalle presenti CGA.

3.3 La Conferma d'Ordine da parte del **Fornitore** deve essere trasmessa per iscritto entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordine Chiuso di Acquisto; perciò, l'Ordine Chiuso di Acquisto deve intendersi perfezionato quando la relativa accettazione perviene all'**Acquirente**.

Qualora l'**Acquirente** non riceva la Conferma d'Ordine entro il termine di cui al precedente art. 3.3, l'Ordine Chiuso di Acquisto si intenderà integralmente accettato dal **Fornitore**.

3.4 Nessun accordo verbale tra le **Parti** sarà vincolante per l'**Acquirente**.

3.5 Nel caso in cui il **Fornitore** apporti nella Conferma d'Ordine eventuali modifiche all'Ordine Chiuso di Acquisto emesso dall'**Acquirente**, il contratto si intenderà concluso se, decorsi 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della Conferma d'Ordine da parte dell'**Acquirente**, questi non abbia formulato al **Fornitore** alcuna contestazione scritta.

3.6 L'**Acquirente** si riserva la facoltà di:

- a. revocare l'Ordine Chiuso di Acquisto emesso entro il termine di 6 (sei) mesi dal ricevimento da parte del **Fornitore** della Conferma d'Ordine. Si precisa, che in tal caso il **Fornitore** non avrà diritto ad alcun risarcimento e/o indennizzo;
- b. comunicare al **Fornitore** la modifica dei termini di consegna degli Ordini Chiusi di Acquisto entro il termine di 6 (sei) mesi dal ricevimento da parte del **Fornitore** della Conferma d'Ordine senza che ciò legittimi la richiesta di danni o maggiori costi da parte del **Fornitore**.

Articolo 4- Ordini Quadro di Acquisto

4.1 Con lo scopo di dare un'indicazione di massima sulla programmazione delle consegne, l'**Acquirente** potrà emettere Ordini Quadro di Acquisto, contenenti la tipologia di Prodotti, i relativi prezzi, la quantità prevista ed altri termini specifici non ricavabili dalle presenti CGA. Come sopra precisato, tali Ordini Quadro di Acquisto hanno finalità di programmazione e fungono da supporto per la pianificazione della produzione.

4.2 Il **Fornitore** dovrà dare conferma all'**Acquirente** dell'accettazione dell'Ordine Quadro di Acquisto tramite invio della Conferma d'Ordine.

4.3 Resta inteso che gli Ordini Quadro di Acquisto verranno specificati da successivi Ordini Chiusi di Acquisto, a richiamo dei Prodotti, quantità e condizioni indicate negli Ordini Quadro di Acquisto medesimi.

4.4 Si precisa che i termini di consegna dei Prodotti indicati negli Ordini Quadro di Acquisto sono indicativi e derogabili dagli Ordini Chiusi di Acquisto; pertanto, nessun risarcimento e/o indennizzo è dovuto al **Fornitore** in caso di mancato rispetto dei predetti termini, ossia in caso di mancato invio dell'Ordine Chiuso di Acquisto nel termine indicato nell'Ordine Quadro di Acquisto.

4.5 Il rinnovo degli Ordini Quadro di Acquisto avviene mediante emissione di un nuovo Ordine Quadro di Acquisto.

Articolo 5. Prezzo dei Prodotti

5.1 I Prodotti saranno forniti al prezzo convenuto nel relativo Ordine Chiuso di Acquisto.

5.2 Il prezzo indicato nell'Ordine Chiuso di Acquisto ed accettato ai sensi dell'articolo 3 delle presenti CGA sarà fisso e non soggetto a revisioni e/o aggiustamenti.

5.3 Se non diversamente pattuito tra le **Parti**, il prezzo indicato nell'Ordine Chiuso di Acquisto, altresì, viene espresso in Euro e si intende IVA esclusa.

5.4 Se non diversamente pattuito tra le **Parti**, il prezzo dei Prodotti è comprensivo dei servizi di collaudo, montaggio, imballaggio e/o installazione dei Prodotti medesimi.

5.5 Nel caso in cui, in via eccezionale, il prezzo dei Prodotti non venga riportato nell'Ordine Chiuso di Acquisto, questo dovrà essere previamente concordato per iscritto con l'**Acquirente** prima dell'emissione della fattura di vendita.

Articolo 6. Termini di pagamento

6.1 I Prodotti verranno pagati nei termini e modalità specificate nel singolo Ordine Chiuso di Acquisto o in separati accordi scritti tra le **Parti**.

6.2 Per la determinazione del termine di pagamento fa fede il giorno del ricevimento dei Prodotti. Si precisa, che per i Prodotti consegnati in anticipo rispetto alla data indicata sull'Ordine Chiuso di Acquisto, la decorrenza del pagamento sarà quella prevista comunque nell'Ordine Chiuso di Acquisto.

6.3 Salvo diversa pattuizione tra le **Parti**, in caso di eventuali consegne ripartite (o di forniture parziali), al fine del pagamento del prezzo complessivo della fornitura, risulta determinante il giorno del completamento dell'intera consegna.

6.4 L'**Acquirente** ha facoltà di sospendere o ritardare il pagamento del prezzo dei Prodotti nel caso di vizi, difetti, difformità, malfunzionamenti e, comunque, di qualsivoglia violazione, da parte del **Fornitore** agli obblighi derivanti dalla fornitura dei Prodotti.

6.5 Il pagamento avverrà solo a seguito di emissione da parte del **Fornitore** di regolare fattura.

6.6 La fattura dovrà essere inviata all'ufficio amministrativo dell'**Acquirente**, all'indirizzo email fatture@ecor-international.com. Si precisa che nella fattura dovrà essere indicato il numero e la data di emissione dell'Ordine Chiuso di Acquisto, nonché i codici di riferimento di ciascun Prodotto e la posizione della riga dell'Ordine Chiuso di Acquisto a cui la fattura fa riferimento.

6.7 Resta inteso che, in caso di ritardo nel pagamento pattuito, non verranno applicati all'**Acquirente** gli interessi moratori, in deroga a quanto previsto dal D.lgs. n. 231 del 2002.

6.8 L'**Acquirente** ha facoltà di eccepire in compensazione al **Fornitore** qualunque credito vantato nei confronti del medesimo.

Articolo 7. Incedibilità del credito

7.1 In deroga a quanto previsto agli artt. 1260 e seguenti del Codice Civile, i crediti derivanti dalle forniture dei Prodotti non potranno in nessun caso essere ceduti a terzi, salvo diverso accordo scritto tra le **Parti**.

Articolo 8. Prodotti

8.1 Le caratteristiche tecniche dei Prodotti richieste dall'**Acquirente** nell'Ordine Chiuso di Acquisto od in altro documento riguardante i Prodotti oggetto della fornitura fanno parte integrante del contratto e costituiscono qualità essenziali a norma dell'art. 1497 del Codice Civile.

8.2 Il **Fornitore**, tenuto conto delle specifiche tecniche richieste dall'**Acquirente**, non può apportare alcuna modifica ai Prodotti della fornitura senza preventiva autorizzazione scritta dell'**Acquirente**.

Articolo 9. Qualità della fornitura dei Prodotti

9.1 La conformità dei Prodotti forniti deve essere assicurata dal **Fornitore** prima della consegna, mediante l'utilizzo di apposita strumentazione oltre che di idonee competenze tecniche.

L'**Acquirente**, altresì, si riserva di incaricare società terze che effettuino, al momento del carico dei Prodotti sul mezzo di trasporto pattuito tra le **Parti**, idonee ispezioni sui Prodotti oggetto dell'Ordine Chiuso di Acquisto al fine di verificarne la congruità rispetto a quanto pattuito tra le **Parti** stesse.

9.2 Il **Fornitore**, previo opportuno preavviso da parte dell'**Acquirente**, autorizza l'**Acquirente** ad eseguire controlli e/o collaudi e/o sopralluoghi presso lo/gli stabilimento/i del **Fornitore** al fine di verificare l'idoneità della strumentazione utilizzata dal **Fornitore** medesimo, la gestione della capacità produttiva, oltre che i processi produttivi ed il possesso di adeguate competenze tecniche per la realizzazione e/o produzione dei Prodotti.

9.3 In ogni caso, il **Fornitore** sarà pienamente responsabile della qualità e/o conformità dei Prodotti venduti, esonerando l'**Acquirente** da qualsiasi verifica e/o controllo prima del loro utilizzo.

9.4 Si precisa, quindi, che in nessun caso l'accettazione da parte dell'**Acquirente** dei Prodotti consegnati dal **Fornitore** solleva quest'ultimo dalla responsabilità circa la non conformità dei Prodotti alle specifiche tecniche nonché la presenza di vizi e/o difetti, così come specificato al successivo art. 12.

9.5 Qualsiasi fornitura dei Prodotti dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti:

- certificati materiali secondo EN 10204 3.1 (in lingua inglese), ove applicabile;
- attestato di conformità alle specifiche di fornitura dei Prodotti (secondo EN 10204 2.1), ove applicabile;
- schede di sicurezza e/o schede tecniche di prodotto, ove applicabile;
- manuali d'uso e manutenzione e dichiarazioni CE, ove applicabile.

Altresì, qualora espressamente richiesto dall'**Acquirente** nell'Ordine Chiuso di Acquisto ovvero per iscritto, le forniture dei Prodotti dovranno essere accompagnate dai seguenti documenti:

- piano di controllo predisposto dall'**Acquirente**;
- attestati di collaudo e/o test;
- altra documentazione ritenuta idonea dall'**Acquirente**.

Si precisa che tutti i documenti devono essere inviati al seguente indirizzo email: certificati@ecor-international.com.

9.7 Le eventuali richieste di deroga alle specifiche tecniche da parte del **Fornitore** dovranno essere approvate per iscritto dall'**Acquirente**, così come le eventuali modifiche al ciclo produttivo utilizzato per la realizzazione dei Prodotti.

Articolo 10. Obblighi del Fornitore

10.1 Il **Fornitore** è tenuto ad identificare e a stoccare i Prodotti in corso di lavorazione e/o finiti per conto dell'**Acquirente**, nonché le eventuali attrezzature e/o materiali di proprietà dell'**Acquirente** medesimo in aree specifiche concordate con l'**Acquirente** all'interno dello stabilimento del **Fornitore**.

10.2 Il **Fornitore** deve garantire il rispetto di qualsiasi prescrizione di legge, con particolare riferimento alle normative riguardanti la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e la tutela dell'ambiente, applicabili alla sua organizzazione aziendale e/o alle lavorazioni effettuate e/o al prodotto realizzato.

10.3 Il **Fornitore** autorizza l'**Acquirente** ad eseguire, eventualmente con il supporto di professionisti qualificati, audit presso la propria sede per monitorare il rispetto delle prescrizioni di legge applicabili al Prodotto e/o all'organizzazione aziendale del **Fornitore** medesimo.

10.4 Il **Fornitore** autorizza l'accesso presso il/i proprio/i stabilimento/i aziendale/i da parte dell'**Acquirente**, dei suoi clienti e delle Autorità.

10.5 Ove nell'Ordine di Acquisto sia richiesto il rispetto di specifiche norme riportanti requisiti applicabili al Prodotto, queste si intendono nella revisione corrente alla data di emissione dell'ordine da parte dell'**Acquirente**.

Al **Fornitore** è richiesto di verificare lo stato di vigenza della norma (n° di revisione corrente) e rispettare i requisiti ivi espressi nella fornitura del Prodotto.

10.6 Il **Fornitore**, altresì, si obbliga ad ottemperare alle seguenti obbligazioni:

- per quanto concerne le sostanze e/o miscele riconducibili ai campi di applicazione dei Regolamenti europei REACH e CLP, il **Fornitore** si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi eventualmente applicabili, incluse le comunicazioni obbligatorie all'**Acquirente** (cosiddetta "Dichiarazione REACH") in quanto utilizzatore professionale delle suddette sostanze e/o miscele. Altresì, per ogni prodotto chimico, sostanza e/o miscela oggetto di fornitura deve essere fornita la Scheda dei Dati di Sicurezza (cosiddetta "SDS") aggiornata nel formato previsto per legge, in lingua italiana e/o inglese, inviandola al seguente indirizzo email: certificati@ecor-international.com;
- per quanto concerne le forniture di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (cosiddette "AEE"), ai sensi della Direttiva RoHS 2011/65/EU, il **Fornitore** è tenuto a redigere apposita certificazione (cosiddetta "Certificato RoHS");
- Il **Fornitore** dichiara e conferma espressamente di non utilizzare nessuno dei materiali definiti dalla legge applicabile come "Conflict Minerals" per la produzione di Prodotti ai sensi delle presenti CGA e di qualsiasi altro accordo tra le **Parti**, e si impegna ad eseguire una due diligence appropriata sulla propria catena di fornitura per garantire tale misura.

Qualora il **Fornitore** o uno dei suoi subfornitori utilizzi uno qualsiasi dei "Conflict Minerals", dovrà darne immediata comunicazione all'**Acquirente**.

Articolo 11. Assicurazioni

11.1 Il **Fornitore** si impegna a stipulare, se non già in essere, a proprie spese, idonee polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO), ovvero la responsabilità civile da prodotto.

11.2 Il **Fornitore**, altresì, è tenuto a stipulare a propria cura e spese idonea copertura assicurativa contro tutti i rischi relativi alla fase di spedizione, trasporto e consegna dei Prodotti, salvo diversa pattuizione nell'Ordine Chiuso di Acquisto.

Articolo 12. Garanzia. Penali per difformità

12.1 Il **Fornitore** garantisce espressamente:

- a. che i Prodotti sono consegnati liberi da pegno od altro diritto di garanzia, nonché da vincolo di riservato dominio, dovendo il titolo di proprietà essere pienamente e legittimamente trasferito all'**Acquirente**;
- b. la conformità dei Prodotti forniti a quanto espressamente concordato, rispondendo anche delle conseguenze derivanti dalla consegna di Prodotti che risulti in qualsiasi modo difforme rispetto all'Ordine Chiuso di Acquisto;
- c. la conformità dei Prodotti a tutte le normative vigenti in Italia e nell'Unione Europea, con particolare riguardo alla sicurezza dei Prodotti, manlevando l'**Acquirente** da ogni eventuale onere o pregiudizio.

12.2 L'accettazione dei Prodotti consegnati all'**Acquirente** non costituisce riconoscimento della conformità degli stessi rispetto all'Ordine Chiuso di Acquisto nemmeno in riferimento ad eventuali vizi apparenti. Non vi è quindi obbligo per l'**Acquirente** di disimballare i Prodotti al momento del ricevimento dei Prodotti stessi.

12.3 I Prodotti ricevuti dall'**Acquirente** si intendono accettati con riserva di verifica della quantità, qualità, presenza o meno di vizi apparenti e/o occulti, e termini di consegna, che potranno essere contestati anche successivamente ai termini previsti dal Codice Civile e comunque non oltre 3 (tre) mesi dalla consegna.

12.4 Nel caso in cui i Prodotti consegnati non siano conformi alle specifiche tecniche di cui al precedente art. 9, ovvero presentino dei vizi e/o difettosità (di seguito i "Prodotti Difettosi"), nell'ambito della garanzia sopra riportata, ossia entro 3 (tre) mesi dalla consegna, il **Fornitore** è tenuto, su richiesta ed a scelta dell'**Acquirente**, alternativamente a:

- a. ritirare e riparare o sostituire i Prodotti difettosi, inidonei, viziati. Tutte le spese di ritiro, riparazione o sostituzione rimangono a carico dell'**Acquirente**;
- b. riconoscere una riduzione del prezzo di fornitura proporzionale al difetto ed al danno arrecato.

In ogni caso, si precisa che il **Fornitore**, nel caso in cui l'**Acquirente** riscontri la difformità di uno o più Prodotti rispetto ai requisiti previsti contrattualmente, per ciascuno di essi l'**Acquirente** potrà addebitare al **Fornitore** Euro 120,00 (centoventi), oltre l'IVA, a titolo di penale per la copertura dei costi di gestione sostenuti dall'**Acquirente** stesso.

È fatta espressa riserva di addebito di ogni ulteriore danno causato dalla difformità riscontrata, quali in via esemplificativa i costi per la disinstallazione e la sostituzione del Prodotto oggetto di difformità.

La eventuale mancata applicazione delle suddette penali non potrà essere considerata quale rinuncia da parte dell'**Acquirente** ai propri diritti in relazione al relativo inadempimento da parte del **Fornitore** od a qualsivoglia altro diritto.

12.5 La sostituzione dei Prodotti Difettosi, qualora richiesta dall'**Acquirente** ai sensi del precedente art. 12.4 lettera a), dovrà avvenire immediatamente ovvero entro i termini e le modalità definite dall'**Acquirente** stesso, e con trasporto a carico del **Fornitore**, salvo diverso accordo. Nel caso in cui i Prodotti Difettosi non vengano ritirati dal **Fornitore** entro i termini convenuti, l'**Acquirente** si riserva di addebitare al **Fornitore** ogni onere sostenuto per la movimentazione e stoccaggio dei Prodotti stessi nonché la facoltà di procedere con la rottamazione degli stessi.

12.6 La presente garanzia è esclusiva ed è in sostituzione di ogni altra garanzia scritta, orale od implicita alle quali, con l'accettazione delle presenti CGA, il **Fornitore** dichiara di rinunciare.

12.7 Il **Fornitore** manleva e tiene indenne l'**Acquirente** da ogni diritto, pretesa, azione di terzi, nonché da ogni conseguente danno o pregiudizio (compresi i costi di procedimenti giudiziari o stragiudiziali promossi nei confronti dell'**Acquirente**) causato dall'inadempimento del **Fornitore** alle obbligazioni derivanti dalla fornitura dei Prodotti.

Articolo 13. Autorizzazioni e licenze- Settore Aerospace & Defense

13.1 Il **Fornitore**, che opera nell'ambito del settore Aerospace & Defense, dovrà assicurare, a propria cura e spese, la stretta osservanza delle normative nazionali e internazionali vigenti in materia di importazione, esportazione e/o ri-trasferimento, applicabili ai Prodotti classificati come materiali "di armamento" o "dual use".

13.2 Il **Fornitore** riconosce che:

- a. tali normative impongono restrizioni all'importazione, esportazione o ri-trasferimento a terzi di determinate categorie di beni; eventuali licenze e autorizzazioni potranno essere richieste dalle competenti autorità nazionali e internazionali prima che questi beni vengano importati, esportati o ri-trasferiti a terzi;
- b. tali licenze e autorizzazioni possono imporre ulteriori restrizioni all'uso di questi beni.

13.3 Purché tempestivamente informato dall'**Acquirente**, il **Fornitore** per le attività oggetto del rapporto di fornitura potrà impiegare solo personale conforme ai requisiti di nazionalità espressi dalle normative vigenti in materia ed opportunamente informato e formato sui contenuti delle suddette normative e sugli obblighi derivanti dalla loro applicazione.

Articolo 14. Trasporto e modalità di consegna

14.1 Se non diversamente concordato per iscritto tra le **Parti**, la consegna dei Prodotti avviene secondo la formula "DDP" (Delivery Duty Paid), Incoterms 2020 CCI.

14.2 Se non diversamente specificato nell'Ordine Chiuso di Acquisto, i Prodotti devono essere imballati a cura del **Fornitore**. La tipologia ed il materiale di imballo devono essere idonei ai Prodotti oggetto di fornitura nonché al mezzo di trasporto previsto. Il **Fornitore** si impegna a predisporre gli imballi seguendo le procedure e le modalità eventualmente proposte dall'**Acquirente**.

14.3 Il rischio per il danneggiamento e/o la perdita dei Prodotti si trasferisce dal **Fornitore** all'**Acquirente** esclusivamente al momento dell'avvenuto scarico presso lo stabilimento dell'**Acquirente** ovvero presso il luogo indicato nell'Ordine Chiuso di Acquisto.

Perciò, la fornitura dei Prodotti viaggia sempre per conto e rischio dell'**Acquirente**, anche quando il vettore sia stato scelto dall'**Acquirente**. Si precisa che il **Fornitore** sarà responsabile per l'eventuale danneggiamento o perdita dei Prodotti, successivo alla consegna, se conseguente ad imballaggio insufficiente o difettoso; il **Fornitore**, altresì, è responsabile anche in caso di smarrimento dei Prodotti durante la fase di trasporto; in tali casi, il **Fornitore** dovrà procedere alla sostituzione immediata dei Prodotti, con ogni onere e costo a suo carico.

14.4 Ogni spedizione deve essere corredata da un documento di trasporto. Su tale documento dovrà essere indicato il numero e la data di emissione dell'ordine, nonché i Prodotti oggetto di consegna. In difetto, la consegna dei Prodotti potrà anche essere rifiutata dall'**Acquirente**, intendendo l'Ordine Chiuso di Acquisto conseguentemente risolto.

Articolo 15. Termini di consegna

15.1 Per la consegna dei Prodotti si considera la data di consegna apposta sui documenti di trasporto.

15.2 Consegne parziali o ripartite sono ammesse solo se pattuite od autorizzate per iscritto dall'**Acquirente** preventivamente.

15.3 I termini di consegna convenuti e riportati sull'Ordine Chiuso di Acquisto sono essenziali ed inderogabili anche ai sensi dell'art. 1457 del Codice Civile. Perciò, nel caso di ritardo della consegna o di consegna parziale non autorizzata

previamente per iscritto dall'**Acquirente**, questi avrà diritto di rifiutare la consegna stessa dei Prodotti, intendendo l'Ordine Chiuso di Acquisto conseguentemente risolto.

15.4 Si precisa che vengono fatti salvi differenti accordi ai sensi dei quali l'**Acquirente**, nonostante il ritardo della consegna dei Prodotti o una consegna parziale, dichiara di accettare l'esecuzione della fornitura dei Prodotti.

Articolo 16. Subfornitori

16.1 Il contratto per la realizzazione dei Prodotti non può essere subappaltato a terzi se non previo consenso scritto dell'**Acquirente**.

16.2 In caso di consenso scritto da parte dell'**Acquirente** di cui al precedente art. 16.1, il **Fornitore** sarà responsabile nei confronti dell'**Acquirente** per l'attività dei subfornitori e si obbliga a trasferire ai subfornitori medesimi le caratteristiche principali delle attività oggetto di subfornitura.

In particolare, ma non in via limitativa, il **Fornitore** supervisionerà l'attività dei suoi subfornitori, ed assicurerà che, negli accordi con il **Fornitore** stesso, questi assumano obbligazioni corrispondenti a quelle assunte dal **Fornitore** di cui alle presenti CGA ovvero di separati accordi tra le **Parti**, per quanto giuridicamente possibile.

16.3 Altresì, in caso di consenso scritto da parte dell'**Acquirente** di cui al precedente art. 16.1, il **Fornitore** si impegna a supportare l'**Acquirente** nelle attività di controllo e ispettive presso lo/gli stabilimento/i dei subfornitori autorizzati.

16.4 Il **Fornitore** sarà responsabile nei confronti dell'**Acquirente** per la violazione di ciascuna delle obbligazioni derivanti dal rapporto di subfornitura da parte dei subfornitori del **Fornitore**.

Articolo 17. Cause di forza maggiore

17.1 Per causa di forza maggiore si intende qualunque evento straordinario che impedisca l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente accordo, a patto che:

- I. tale evento si sia verificato indipendentemente dalla volontà della **Parte** coinvolta;
- II. tale evento o gli effetti impeditivi dello stesso non fossero prevedibili.

17.2 In particolare, sono considerati cause di forza maggiore i seguenti avvenimenti:

- a. fenomeni naturali, quali incendio, alluvione, fenomeni atmosferici particolarmente violenti, terremoto, epidemie o altre calamità naturali;
- b. azioni intraprese da autorità governative che in concreto impediscano o ritardino lo svolgimento della prestazione;
- c. sommosse, scioperi, insurrezioni, guerre, sabotaggi e terrorismo.

17.3 La mancata osservanza od il ritardo nell'esecuzione delle obbligazioni poste a carico di ciascuna **Parte** ai sensi del presente accordo non sarà considerata quale inadempimento qualora ciò sia dovuto ad una causa di forza maggiore come sopra definita.

17.4 La sospensione dell'esecuzione degli Ordini Chiusi di Acquisto dovuto ad una causa di forza maggiore sarà limitata al periodo di tempo in cui tale causa di forza maggiore persiste. La **Parte** colpita dall'evento dovrà peraltro fare quanto possibile per limitare le conseguenze derivanti dal verificarsi della causa di forza maggiore.

17.5 La **Parte** la cui prestazione sia impedita da una causa di forza maggiore deve darne comunicazione scritta all'altra, entro e non oltre 48 (quarantotto) ore dal momento in cui ne ha avuto conoscenza.

Tale comunicazione dovrà contenere:

- a. l'illustrazione della causa di forza maggiore;
- b. gli effetti previsti;
- c. i motivi per i quali non risulta possibile adempiere alle obbligazioni contrattuali;
- d. la durata massima stimata o reale.

Un'altra comunicazione dovrà essere inviata dalla **Parte** colpita entro 7 (sette) giorni dalla data in cui cesserà la causa di forza maggiore.

17.6 Qualora la causa di forza maggiore dovesse perdurare per un periodo superiore a 4 (quattro) mesi, ciascuna **Parte** potrà risolvere gli Ordini Chiusi di Acquisto in corso di esecuzione, ovvero gli Ordini Chiusi di Acquisto confermati mediante comunicazione scritta all'altra **Parte** a mezzo di lettera raccomandata A.R. e/o Posta Elettronica Certificata e/o qualsiasi altro mezzo di comunicazione concordato tra le **Parti**.

Articolo 18. Informazioni Riservate

18.1 Con il termine "Informazioni Riservate" devono intendersi tutte le informazioni comunicate al **Fornitore** o da quest'ultimo apprese in qualsiasi forma scritta, verbale, elettronica, mediante visione diretta o qualsiasi altra forma intelligibile, in conseguenza e per effetto del presente accordo.

18.2 Più precisamente, tali Informazioni Riservate devono intendersi, seppure a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni riguardanti il Prodotto e/o i procedimenti produttivi applicati e non (brevettati e non, di proprietà e/o in disponibilità dell'**Acquirente**); la progettazione e/o la ricerca e sviluppo; i mezzi di produzione e ogni altra strumentazione aziendale; l'organizzazione della produzione e dell'azienda dell'**Acquirente**; i servizi e/o i prodotti resi dall'**Acquirente**; le informazioni commerciali e la politica gestionale della clientela.

18.3 Il **Fornitore** si impegna ad approntare tutte le misure necessarie affinché il presente obbligo, così come declinato nell'art. 18.4 che segue, venga rispettato dai propri dipendenti, collaboratori, subfornitori e da coloro che, a vario titolo, operano all'interno della sua azienda, (di seguito il "Personale") e che potrebbero venire a conoscenza delle Informazioni Riservate, rispondendone direttamente nel caso di violazione compiuta da uno di questi.

18.4 Il **Fornitore** e il Personale dello stesso dovranno mantenere riservate le "Informazioni Riservate" con assoluto divieto di comunicarle e/o divulgarle a terzi e le dovranno utilizzare solo nella misura strettamente necessaria all'esecuzione delle presenti CGA; tutti i documenti e gli altri materiali contenenti informazioni confidenziali saranno, a scelta del **Fornitore** e su sua richiesta scritta, prontamente restituiti al **Fornitore** o distrutti e, in ogni caso, alla cessazione di qualsiasi del rapporto di fornitura, per qualsiasi motivo.

18.5 In nessun caso il **Fornitore** e il Personale, anche dopo la cessazione del rapporto di fornitura per qualsiasi motivo, utilizzerà né comunicherà a terzi alcun tipo di Informazione Riservata riguardante il Prodotto e/o l'**Acquirente**, di cui il **Fornitore** sia venuto a conoscenza in qualsiasi modalità durante il suo rapporto contrattuale con l'**Acquirente** in virtù delle presenti CGA e dei singoli Ordini Chiusi di Acquisto. Inoltre, il **Fornitore**, per il solo fatto di venir a conoscenza della Informazioni Riservate non acquisirà su di esse alcun diritto di proprietà intellettuale e/o, comunque, diritto di utilizzo.

18.6 Gli obblighi previsti dal presente articolo 18 non si estenderanno a quei dati ed informazioni che:

- a. siano, al momento della comunicazione, o divengano successivamente, di pubblico dominio, salvo che tale circostanza non sia imputabile alla condotta colpevole del **Fornitore**;
- b. siano comunicate al **Fornitore** da parte di un soggetto terzo, senza che ciò sia dovuto alla violazione di un obbligo di riservatezza in capo a quest'ultimo;

- c. siano state sviluppate in modo indipendente da parte dello stesso **Fornitore** sempre che ciò è avvenuto senza utilizzare le Informazioni Riservate;
- d. il **Fornitore** sia stato costretto a divulgare o comunicare in forza di atti e/o disposizioni dell'autorità pubblica, fermo restando l'onere per il **Fornitore** di darne prova documentale, se così richiesto dall'**Acquirente**.

Articolo 19. Restituzione di documenti

19.1 Alla scadenza ed in caso di risoluzione per qualsiasi motivo del rapporto di fornitura, il **Fornitore** si impegna a restituire immediatamente all'**Acquirente** gli originali e tutte le copie dei documenti e del materiale che lo stesso **Acquirente** gli abbia fornito.

Articolo 20. Proprietà intellettuale e industriale

20.1 Il **Fornitore** dichiara e garantisce che i Prodotti e/o i componenti e/o i risultati non costituiscono violazione di brevetti, marchi, modelli, diritti d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale di terzi.

20.2 Altresì, il **Fornitore** dichiara di essere pienamente legittimato a trasferire all'**Acquirente** il pieno diritto di utilizzare, incorporare e commercializzare i Prodotti e/o di utilizzare i risultati.

20.3 Il **Fornitore** si obbliga a manlevare l'**Acquirente** da ogni responsabilità ed onere derivante da eventuali controversie promosse da terzi che lamentino la violazione di pretesi diritti di autore, di privative industriali o di diritti patrimoniali.

20.4 Come anticipato al precedente art. 18, le Informazioni Riservate fornite dall'**Acquirente** al **Fornitore** rimangono di proprietà esclusiva dell'**Acquirente** e saranno concesse al **Fornitore** ai soli scopi contrattuali definiti tra le **Parti**.

20.5 Resta inteso, dunque, che in nessun caso il **Fornitore** potrà avanzare alcun diritto e/o pretesa rispetto alle Informazioni Riservate. Precisamente, in nessun caso le presenti CGA ovvero ulteriori accordi tra le **Parti** offrono e/o concedono al **Fornitore** alcun diritto o concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di qualsiasi brevetto presente e futuro, marchio di fabbrica, modelli o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale derivante dall'utilizzo delle Informazioni Riservate.

Articolo 21. Divieto di pubblicità e dell'uso del Marchio Commerciale

21.1 Il **Fornitore** non potrà servirsi del nome dell'**Acquirente** per scopi pubblicitari né usare qualsiasi informazione contrattuale, tecnica, commerciale o di altra natura di cui sia venuto a conoscenza in esecuzione delle presenti CGA e degli Ordini.

21.2 L'**Acquirente**, a sua esclusiva discrezione, potrà concedere speciali autorizzazioni scritte in deroga a quanto sopra. In tal caso il **Fornitore** dovrà osservare le forma di pubblicità e tutte le altre condizioni che saranno prescritte dall'**Acquirente**.

21.3 Il **Fornitore** non potrà, senza il previo consenso scritto dell'**Acquirente**, utilizzare i marchi o i segni distintivi dell'**Acquirente**, a prescindere dal fatto che questi siano stati registrati o meno.

Articolo 22. Cessione del contratto. Cambiamento di controllo societario

22.1 Il **Fornitore** non può cedere a terzi il contratto, in tutto o in parte, senza previo consenso scritto dell'**Acquirente**.

22.2 La cessione del contratto, senza previo consenso dell'**Acquirente**, costituirà grave inadempimento e potrà legittimare l'**Acquirente** a risolvere il contratto e gli eventuali Ordini in corso di esecuzione.

22.3 In caso di mutamento del controllo societario, il **Fornitore** deve darne immediata comunicazione scritta all'**Acquirente** tramite raccomandata a/r oppure tramite PEC o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione concordato tra le **Parti**.

Dalla data di ricevimento di tale comunicazione, l'**Acquirente** disporrà della facoltà di recedere dagli Ordini dando al **Fornitore** un congruo preavviso, laddove ravvisi un rischio di inadempimento alle obbligazioni contrattuali del **Fornitore** medesimo.

22.4 Si precisa che ai fini dell'applicazione del precedente articolo 22.3 per "controllo societario" deve intendersi la titolarità di più del 50% delle azioni che conferiscono il diritto di voto o il diritto di nominare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di un'altra società.

Articolo 23. Risoluzione anticipata degli Ordini

23.1 Fatto salvo ogni altro rimedio ad esso disponibile, l'**Acquirente** avrà il diritto di risolvere anticipatamente, con effetto immediato, ciascun contratto di acquisto concluso sulla base delle presenti CGA, con lettera raccomandata a/r oppure tramite PEC o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione concordato tra le **Parti**, in caso di violazione da parte del **Fornitore** di qualsiasi obbligazione derivante dalle presenti CGA, laddove detta violazione non venga sanata o rimediata dal **Fornitore**, con soddisfazione dell'**Acquirente**, entro e non oltre i 15 (quindici) giorni successivi alla trasmissione della diffida scritta ad adempiere.

23.2 Si precisa che la risoluzione anticipata determina la cancellazione di ogni Ordine in corso di esecuzione, senza alcun diritto, in capo al **Fornitore**, di alcun risarcimento e/o indennizzo.

Articolo 24. Completezza del contratto

24.1 Le presenti CGA annullano ogni precedente accordo o qualunque altro contemporaneo accordo orale o scritto intervenuto tra le **Parti** su questa materia.

24.2 Nessuna aggiunta o modifica alle statuizioni contenute nelle presenti CGA sarà considerata dalle **Parti** valida ed efficace se non effettuata per atto scritto.

Articolo 25. Clausola di salvaguardia

25.1 L'invalidità o l'inefficacia di una o più clausole non comporterà l'invalidità, l'inefficacia o lo scioglimento delle CGA. Le **Parti** si impegnano a sostituire secondo buona fede le clausole invalide o inefficaci con altre che realizzino per quanto possibile la stessa funzione.

Articolo 26. Non- rinuncia a diritti

26.1 La circostanza che una delle **Parti** non faccia in qualsiasi momento valere i diritti riconosciutigli da una o più clausole delle CGA e dei singoli Ordini, non potrà essere intesa come rinuncia generale a tali diritti, né impedirà a tale **Parte** di pretendere successivamente la puntuale e rigorosa osservanza di ogni e qualsiasi clausola contrattuale.

Articolo 27. Trattamento dei dati personali

27.1 I dati personali del personale autorizzato rispettivamente dell'**Acquirente** e del **Fornitore** saranno trattati secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) per le sole finalità della esecuzione

dei rapporti commerciali in essere. Ciascuna **Parte** ha ottemperato all'obbligo di dare informativa al proprio personale su tali trattamenti.

27.2 Le **Parti** dichiarano che i dati personali di ciascuna **Parte** vengono raccolti e trattati esclusivamente ai fini e per il tempo necessario all'esecuzione del rapporto di fornitura.

Articolo 28. Lingua delle CGA e dei singoli Ordini

28.1 Le presenti CGA ed i singoli Ordini sono redatti in lingua italiana.

Articolo 29. Legge applicabile e foro competente

29.1 Le presenti CGA ed i singoli Ordini sono regolati dalla legge italiana.

29.2 Le **Parti** dovranno compiere ogni ragionevole sforzo per tentare di risolvere amichevolmente ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'esecuzione o interpretazione delle CGA.

29.3 Il foro competente in via esclusiva per tutte le controversie che dovessero sorgere tra le **Parti** sarà il Tribunale di Vicenza.

29.4 Rimane salva la facoltà dell'**Acquirente** di convenire in giudizio il **Fornitore** di fronte al giudice competente del luogo in cui lo stesso **Fornitore** abbia la propria sede legale o di fatto, al fine di far valere le disposizioni delle presenti CGA e dei singoli Ordini e/o di richiedere il risarcimento dei danni che abbia a subire per effetto dell'eventuale inadempimento da parte dello stesso **Fornitore**.

Il Fornitore

Timbro e Firma del Legale Rappresentante *pro tempore*

Il **Fornitore** dichiara di aver letto e compreso le presenti CGA, pubblicate sul sito web, www.ecor-international.com, e di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il contenuto delle seguenti clausole:

- Articolo 3. Ordini Chiusi e Conferme d'Ordini. Cancellazione, modifica dei termini di consegna;
- Articolo 6. Termini di pagamento;
- Articolo 7. Incedibilità del credito;
- Articolo 9. Qualità della fornitura dei Prodotti;
- Articolo 10. Obblighi del **Fornitore**;
- Articolo 11. Assicurazioni;
- Articolo 12. Garanzia. Penali per difformità;
- Articolo 13. Autorizzazioni e licenze- Settore Aerospace & Defense;
- Articolo 14. Trasporto e modalità di consegna;



- Articolo 15. Temini di consegna;
- Articolo 16. Subfornitori;
- Articolo 18. Informazioni Riservate;
- Articolo 19. Restituzione di documenti;
- Articolo 20. Proprietà intellettuale e industriale;
- Articolo 21. Divieto di pubblicità e dell'uso del Marchio Commerciale;
- Articolo 22. Cessione del contratto. Cambiamento di controllo societario;
- Articolo 23. Risoluzione anticipata degli Ordini;
- Articolo 26. Non- rinuncia a diritti;
- Articolo 29. Legge applicabile e foro competente.

Il Fornitore

Timbro e Firma del Legale Rappresentante *pro tempore*
